

**COMITATO NORMATIVA E CERTIFICAZIONE SISTEMI GESTIONE QUALITÀ
REGOLAMENTO**

(approvato dalla Giunta Esecutiva AICQ in data 30.10.2000)

TITOLO 1

DENOMINAZIONE, FUNZIONAMENTO, SEDE, SCOPO, DURATA

Art.1 – Denominazione

Nell'ambito della Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ viene costituito il Comitato "Normativa e Certificazione dei Sistemi Gestione Qualità " (nel seguito "Comitato").

Il Comitato utilizza il logo della Federazione Nazionale AICQ, secondo i criteri stabiliti dalla Federazione stessa.

Art. 2 – Funzionamento

Il Comitato riporta alla AICQ Nazionale.

Non avendo autonomia amministrativa esso si appoggia, per le attività finanziarie e logistiche, alla Federazione Nazionale.

Il Comitato si impegna a rispettare, oltre a questo regolamento, le norma dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico e delle altre procedure decise da organismi ufficiali della Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ e, per l'operatività, i Regolamenti e gli Statuti delle Associazioni Territoriali nel cui ambito dovesse svolgere attività locali.

Art. 3 – Sede

La sede del Comitato è fissata presso la sede della Federazione Nazionale AICQ.

Art. 4 – Scopo

Il Comitato si prefigge di valorizzare il ruolo dell'AICQ per la diffusione della cultura della qualità attraverso l'adozione di Sistemi di Gestione per la Qualità e fare dell'AICQ un punto di riferimento, competente, serio ed indipendente a favore di chi intende adottarli.

A tal fine il Comitato intende:

- promuovere la conoscenza dei Sistemi di Gestione per la Qualità e la loro adozione, quali validi strumenti per favorire la competitività delle organizzazioni ed il loro continuo avanzamento;
- stimolare il progressivo avanzamento verso più avanzati modelli gestionali della qualità;
- contribuire, in ambito italiano ed internazionale, alla elaborazione e messa a punto delle normative attinenti ai Sistemi di Gestione per la Qualità;
- fornire informazioni ed aggiornamenti sulla evoluzione di tali normative, sulle loro interpretazioni e applicazioni, sulle relative certificazioni, anche attraverso il sito web dell'AICQ;
- promuovere la corretta interpretazione ed adozione di tali normative;

- contribuire, in collaborazione con le altre strutture AICQ interessate, alla integrazione con gli altri sistemi gestionali (ambiente, sicurezza e salute, responsabilità sociale, etc.);
- predisporre, in collaborazione - per quanto necessario - con esperti settoriali e/o di specifiche metodologie, documenti interpretativi delle norme serie ISO 9000 per i settori applicativi e/o gli aspetti metodologici, al fine di facilitare una loro corretta, omogenea e seria attuazione;
- stimolare la individuazione di criteri omogenei e corretti per la valutazione, interna ed esterna, dei Sistemi di Gestione per la Qualità;
- acquisire dati e informazioni sulle certificazioni rilasciate dagli Organismi di Certificazione operanti in Italia, mirati a determinare indici di validità ed adeguatezza;
- stimolare la individuazione di prassi, per i processi di certificazione, il più possibile omogenee tra i diversi Organismi di Certificazione e tra i diversi valutatori;
- contribuire alle iniziative di enti ed organismi regionali e nazionali miranti a stimolare l'adozione di Sistemi di Gestione per la Qualità e la loro certificazione;
- favorire la partecipazione di rappresentanti AICQ nelle strutture decisionali degli Organismi di Certificazione, in posizione "indipendente" rispetto agli altri interessi (fornitori, committenti, associazioni di categoria, etc.);
- favorire, in collaborazione con le corrispondenti strutture AICQ, lo scambio di informazioni e gli approfondimenti dei problemi di comune interesse relativi alle certificazioni di cui ai punti precedenti;
- collaborare, sia in ambito AICQ sia con organismi esterni, onde perseguire gli obiettivi sopra illustrati.

Il Comitato assolve anche il compito di stimolare in ambito nazionale le attività relative ai citati obiettivi.

Art. 5 – Attività

Tutte le attività del Comitato si esplicano tramite iniziative di vario genere proposte dagli Aderenti ed approvate dal Consiglio del Comitato (nel seguito "Consiglio"), quali riunioni, conferenze, convegni e manifestazioni varie, corsi, pubblicazioni, contatti e collaborazioni varie con Enti, Istituti, etc., in un quadro coordinato e nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, come previsto all'Art. 2.

Pertanto il Comitato, ogni anno entro Dicembre, presenta all'AICQ per approvazione il programma delle attività concordate per l'anno successivo, ed i relativi finanziamenti.

Allo stesso modo vengono sottoposti ad approvazione degli organismi delle Territoriali dell'AICQ (nel seguito "Territoriali") gli eventuali programmi di attività da svolgere nel territorio di competenza delle Territoriali stesse, con il contributo ed a vantaggio delle medesime.

Eventuali successive revisioni dovranno essere concordate ed approvate dall'AICQ e dalle Territoriali interessate dalle iniziative.

Annualmente il Comitato, entro il marzo dell'anno successivo, presente all'AICQ una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, unitamente ad una valutazione delle stesse.

Ai fini di un corretto coordinamento e di una uniformità di atteggiamenti, le iniziative ed attività che le Territoriali intendono sviluppare su materie attinenti i compiti del Comitato devono essere segnalate e discusse con la Presidenza del Comitato, che si fa carico di contribuire al corretto sviluppo sotto il profilo scientifico e culturale.

Art.6 – Durata

La durata del Comitato è illimitata (salvo quanto riportato all'Art. 24).

TITOLO 2 ADERENTI AL COMITATO

Art. 7 – Aderenti

Fanno parte del Comitato i Soci delle Territoriali che abbiano aderito al Comitato in sede di iscrizione alla Territoriale (o di rinnovo dell'iscrizione), ne condividano le finalità, e le cui generalità siano state segnalate al Comitato.

Art. 8 - Diritti degli Aderenti

Gli Aderenti hanno diritto a:

- partecipare all'Assemblea, in accordo con quanto previsto all'Art. 13
- concorrere alla elezione dei componenti del Consiglio
- partecipare alle attività del Comitato
- ricevere le informazioni relative alle attività svolte dal Comitato

E' cura della Segreteria dell'AICQ provvedere all'invio delle informazioni agli Aderenti ed alle Territoriali.

Art. 9 – Doveri degli Aderenti

Gli Aderenti hanno il dovere di osservare il presente Regolamento, che deve essere loro reso noto dalle Territoriali di appartenenza all'atto dell'adesione, e di osservare il Codice Deontologico dell'AICQ.

Art. 10 – Cessazione da Aderente

La qualifica di Aderente del Comitato può cessare:

- per dimissioni, presentate alla Segreteria del Comitato
- per mancato rinnovo della scelta del Comitato in occasione del rinnovo dell'iscrizione alla Territoriale
- per cessazione da Socio dell'AICQ
- per inadempienza ai doveri di cui all'Art. 9.

TITOLO 3 ORGANI E CARICHE DEL COMITATO

Art. 11 – Assemblea - Composizione

L'assemblea è costituita dagli Aderenti di cui all'Art. 7.

Tutti gli Aderenti hanno diritto di voto.

Art. 12 – Assemblea - Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all'anno.

Può essere convocata in via straordinaria dalla Presidenza stessa, quando lo ritenga necessario e su richiesta del Consiglio o di almeno un terzo degli Aderenti.

L'avviso di convocazione, per posta o per via informatica, deve essere diramato agli Aderenti non meno di 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo di riunione e l'ordine del giorno.

Art. 13 – Assemblea - Validità e deleghe

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà degli Aderenti. In seconda convocazione (da convocarsi almeno due ore dopo la prima), l'Assemblea è comunque valida.

Le deliberazioni si prendono con voto palese a maggioranza semplice degli Aderenti presenti o rappresentati, per delega nominativa scritta, da un altro Aderente. Su richiesta di almeno un terzo dei presenti il voto può essere espresso in modo non palese.

Un Aderente non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 14 – Assemblea - Competenze

E' compito dell'Assemblea:

- eleggere i componenti del Consiglio, conformemente alle regole generali stabilite dall'AICQ
- deliberare, su relazione del Consiglio, circa le attività del Comitato
- deliberare in merito ad ogni argomento posto all'ordine del giorno

Su decisione del Consiglio, le elezioni e/o le deliberazioni possono essere tenute per corrispondenza o per via informatica. Le elezioni e/o deliberazioni prese in questo modo hanno validità purché risponda almeno un quarto degli Aderenti.

Art. 15 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato o, in caso di suo impedimento, da un VicePresidente o da un Consigliere designato dal Consiglio. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Comitato, o, in sua assenza, da un Consigliere designato dal Consiglio.

Art.16 – Consiglio - Composizione

Il Consiglio è formato da un minimo di 9 ad un massimo di 13 membri eletti, in accordo con l'Art. 14, dagli Aderenti al Comitato, salvo quanto esposto nei successivi commi.

Ciascuna Territoriale che abbia più di 30 Soci Aderenti al Comitato, nel caso nessuno di questi sia già stato eletto nel Consiglio, può proporre uno di tali Aderenti per la sua cooptazione nel Consiglio.

Il Consiglio potrà inoltre cooptare un massimo di tre esperti, scelti tra persone di riconosciuta professionalità e serietà.

Il Consiglio dura in carica per tre anni.

Art. 17 – Consiglio - Convocazione

Il Consiglio è convocato almeno due volte all'anno, dalla Presidenza, con invito diramato ai Consiglieri, per corrispondenza o per via informatica, non meno di 10 giorni prima della data della riunione. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo di riunione e l'ordine del giorno.

Art. 18 – Consiglio – Validità e deleghe

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice e sono valide quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Consiglieri. Un Consigliere può farsi rappresentare solo da un altro Consigliere mediante delega nominativa scritta.

Nessun Consigliere può rappresentare per delega più di un assente.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

La funzione di Segretario del Consiglio è svolta dal Segretario del Comitato o, in sua assenza, da un Consigliere designato dalla Presidenza.

Art. 19 – Consiglio - Compiti

Il Consiglio promuove e cura i provvedimenti al conseguimento degli scopi del Comitato.

In particolare ha il compito di :

- eleggere nel suo seno la Presidenza
- dare direttive per lo svolgimento delle attività del Comitato
- proporre all'approvazione della Giunta Esecutiva AICQ modifiche al Regolamento del Comitato
- affidare incarichi particolari a singoli Aderenti, anche non appartenenti al Consiglio, fermo restando la responsabilità collettiva del Consiglio di fronte al Comitato
- predisporre annualmente ed approvare il programma delle attività con i relativi preventivi di spesa, da trasmettere all'AICQ ed alle eventuali Territoriali interessate dal programma stesso.

- approvare la costituzione di Gruppi di Lavoro o di Nuclei di attività, definendone mandato e scadenza
- vigilare sull'osservanza del Regolamento
- mantenere i collegamenti con il corrispondente Comitato EOQ, se attivo.

Il Consiglio può dare mandato alla Presidenza per lo svolgimento di determinati compiti.

Art. 20 - Presidenza

Costituiscono la Presidenza del Comitato:

- il Presidente
- i VicePresidenti
- il Segretario

Il Presidente ha la rappresentanza del Comitato ed è coadiuvato dai VicePresidenti che lo sostituiscono in caso di impedimento.

Il Presidente è membro di diritto del Consiglio AICQ e collabora con l'AICQ allo scopo di facilitare le funzioni sinergiche di sua competenza.

Alla Presidenza spetta il compito di convocare il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia richiesto a fronte dell'Art. 17.

Il Presidente del Comitato risponde funzionalmente ed amministrativamente al Presidente AICQ, secondo quanto previsto dallo Statuto e Regolamento dell'AICQ e da questo Regolamento.

Ciascuna Territoriale in cui vi siano più di 60 Soci Aderenti al Comitato e mediante i quali espliciti una concreta attività attinente al Comitato, ha la possibilità, se non già esercitata in sede elettiva, di proporre un nominativo tra i Soci di maggior spicco per attività ed immagine, Aderenti al Comitato e già membri del Consiglio, perché venga cooptato nella Presidenza quale VicePresidente.

Il Consiglio prende atto della proposta e, se non ravvisa incompatibilità, lo nomina VicePresidente.

Il sistema delle cooptazioni ha lo scopo di creare dei "referenti" di Comitato sul territorio, con l'obiettivo di trasferire esigenze, attività e conoscenze dal territorio al Comitato e viceversa.

La Presidenza dura in carica per tre anni.

Art. 21 – Gruppi di Lavoro e Nuclei di Attività

Allo scopo di sviluppare particolari attività di interesse del Comitato e promuovere le attività del Comitato in tutto il territorio nazionale, uno o più Aderenti possono proporre alla Presidenza la costituzione di appositi Gruppi di Lavoro (per lo svolgimento di attività prefissate ed operanti anche su base nazionale) o di Nuclei di Attività (per costituire riferimento territoriale o pluriterritoriale).

La Presidenza, verificato l'interesse di un numero adeguato di Aderenti, porta in Consiglio la proposta per l'approvazione.

Il Consiglio, sulla base dell'interesse e delle risorse disponibili approva la costituzione del Gruppo di Lavoro o del Nucleo di Attività.

Il Gruppo di Lavoro o il Nucleo di Attività nomina il Coordinatore, sceglie la o le sedi e definisce in programma di lavoro.

I Coordinatori rispondono al Presidente del Comitato e presentano i risultati e gli andamenti delle attività a

tutti gli Aderenti nelle riunioni generali ed almeno una volta all'anno in occasione delle Assemblee.

I Gruppi di Lavoro ed i Nuclei di Attività si sciolgono quando esauriscono lo scopo e le attività.

Art. 22 – Gestione economica

La gestione economica delle attività del Comitato rientra nella gestione dell'AICQ Nazionale, salvo per quelle attività di volta in volta concordate con le Territoriali.

Art. 23 – Cariche sociali

Tutte le cariche sociali del Comitato non sono retribuite.

Esse hanno una durata triennale e sono riconfermabili.

I Consiglieri che per tre volte consecutivamente non partecipano alle riunioni del Consiglio, o vi partecipano per delega, decadono dall'incarico a seguito di decisione del Consiglio, nel caso di mancanza di adeguate giustificazioni.

Art. 24 - Scioglimento

Nel caso che il Comitato per due anni consecutivi non effettui attività significative o non presenti programmi o preventivi o relazioni sulle attività svolte, la Presidenza AICQ, dopo aver esaminato con i responsabili del Comitato le eventuali possibilità di rilancio, in assenza di soluzioni positive propone al Consiglio nazionale lo scioglimento del Comitato.

Lo scioglimento del Comitato è deciso dal Consiglio AICQ in conformità allo Statuto della Associazione.